



COMUNE DI CENTO

ANAGRAFE CANINA



ECCO ALCUNE
INFORMAZIONI
E CONSIGLI
UTILI PER
RENDERMI
FELICE!

Ufficio Relazioni con il Pubblico
N. Verde: 800 375 515

PREMESSA

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il 6 agosto 2008, ha emesso un'ordinanza relativa all'iscrizione della popolazione canina nelle relative anagrafi.

Anche il Comune di Cento, come prevede la L.R. 27 del 7/4/2000, con delibera 117 del 25/09/2007, ha adottato il "Regolamento sulla tutela degli animali".

Ecco alcuni stralci che riportano informazioni utili per tutti i proprietari di cani.

ISCRIZIONE

Art. 13 - Regolamento Comunale



Se non mi hai ancora iscritto provvedi subito!

Comma 2: I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di Cento entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. All'atto dell'iscrizione verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.

Comma 3: I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip forniti dal Comune competente. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchip è eseguita dai Servizi Veterinari delle A.USL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere al Comune competente l'attestazione veterinaria di identificazione, trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

Il microchip costa € 3,00 e si acquista presso l'URP al momento dell'iscrizione del cane.

Comma 4: I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare entro 15 (quindici) giorni al Comune interessato, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 (tre) giorni, al Comune competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 57.65 ad Euro 154.44 come da Legge Regionale n° 27 del 10.04.2000, art. 30.



DECESSO

Articolo 12 –Inumazione di animali

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

**Per l'inumazione di animali deceduti contattare:
Canile il Giovanetto al n. 051 827697
Hera Ferrara al n.0532 780111**

RINUNCIA DI PROPRIETA' - ABBANDONO

ART. 12 L.R. 2000 CASI DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA'



"E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà l'interessato è tenuto a darne

comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti in strutture di ricovero”. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. è punito a norma dell’art. 727 del C.P. con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da Euro 1.000,00 a 10.000,00.

SMARRIMENTO

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.



**AIUTO!!!
MI SONO PERSO..???**

Art. 19 - Regolamento Comunale

Comma 1. I cani vaganti catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale convenzionato o ad altra struttura convenzionata, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Comma 2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante, sul territorio comunale, deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. E’ fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale se non per il tempo strettamente necessario al fine di informare gli organi di competenza dell’avvenuto ritrovamento.

DETEZIONE DI ANIMALI NELLE ABITAZIONI



Art. 5 - Regolamento Comunale

Comma 1. Chi detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

Comma 2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.



DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

Articolo 15- Regolamento Comunale

Comma 1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

Comma 2. Se indispensabile, ma non per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Comma 3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.



DEIENZIONE DEI CANI DA GUARDIA

Articolo 20 - Regolamento Comunale

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
 2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
 3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

DEIEZIONI CANINE

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide



Articolo 18 – Regolamento Comunale

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc..) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o i detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.



GRRRR...

CANI PERICOLOSI

ORDINANZA MINISTRO SIRCHIA DEL 09-09-2003

Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi

Articolo 2 - Comma 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1:

American Bulldog - Cane da pastore di Charplanina - Cane da pastore dell'Anatolia - Cane da pastore dell'Asia centrale - Cane da pastore del Caucaso - Cane da serra da Estreilla - Dogo argentino - Fila brasileiro - Perro da canapo majoero - Perro da presa canario - Perro da presa mallorquin - Pit bull - Pit bull mastiff - Pit bull terrier - Rafeiro do alentejo - Rottweiler - Tosa

quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.

Comma 3. Chiunque posseda o detenga cani, di cui all'articolo 1, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.



Informazioni

Ufficio Polizia Municipale

Via Farini, 7 - Cento

Tel. 051 6835977

Fax 051 6831691

Orari di apertura al pubblico:

LUN, MER, VEN: 8.00 - 13.00

MAR, GIOV: 8,00 - 13,00 e 15,00 - 17,00



poliziamunicipale@comune.cento.fe.it
urp@comune.cento.fe.it

Ufficio Relazioni col Pubblico

Via Guercino, 41

NUMERO VERDE 800 375 515

Fax 051 6843309

Orari di apertura al pubblico:

GIO: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 18.30

MAR, MER e VEN: 9.00 - 13.00

SAB: 9.00 - 12.30

LUNEDI' CHIUSO